

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

RITENUTO CHE:

- a) L'art. 1 DPR 101/90 dispone che "la pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza" e che la stessa "si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale (ora avvocato) e comporta il compimento delle attività proprie della professione";
- b) l'art. 4 DPR 101/90 dispone che "è compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori (ora avvocati) nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni";
- c) l'art. 6 DPR 101/90 dispone che il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni";
- d) l'art. 6 DPR 101/90 prevede che il numero delle udienze cui il praticante ha assistito al semestre, da annotarsi sul libretto della pratica, non può essere inferiore a venti;
vista la conforme deliberazione dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini:
ha deliberato di approvare il seguente regolamento per lo svolgimento della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, vincolante per gli iscritti al registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE

CAPO I

Iscrizione al Registro Speciale di Praticanti

1. Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corredando la richiesta con i documenti di cui all'allegato elenco

2. Gli avvocati con almeno 6 anni di iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicare al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento della pratica forense, indicando l'ambito della propria prevalente attività

Essi dovranno indicare al Consiglio:

a) come intendono ospitare l'aspirante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento della pratica nello studio con la dignità e l'assiduità richieste

b) se presso il suo studio risultino eventualmente iscritti altri praticanti avvocati ai fini dell'esercizio della pratica

Le disposizioni che precedono non escludono la possibilità di accordi diretti tra aspirante ed Avvocato. In tale caso la richiesta di iscrizione al Registro Speciale dovrà esser accompagnata dalla dichiarazione dell'Avvocato di cui sopra.

Di norma non è consentito ad un Avvocato ospitare presso il suo studio più di due praticanti avvocati. Il Consiglio si riserva la valutazione di ammissibilità della domanda di iscrizione di un terzo praticante quale ipotesi di eccezione, ed in funzione dell'anzianità professionale dell'Avvocato e dell'organizzazione complessiva del suo studio .

La pratica può essere svolta solo presso Avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'Albo.

CAPO II

Modalità e svolgimento della pratica

1 PRINCIPI GENERALI

La pratica forense deve esser svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza in vista della futura professione forense, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e dalle norme vigenti, e dal Codice Deontologico da intendersi qui espressamente richiamate.

La pratica forense si articola in tre distinte attività: la frequenza di uno studio professionale; la partecipazione alle udienze; la frequenza alla Scuola Forense.

Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge

attività subordinata, in quali giorni, in quali orari ed alle dipendenze di quale datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione, dovrà provvedere alle comunicazioni innanzi prescritte entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Il praticante dovrà altresì indicare se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo.

Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell'attività del professionista presso cui svolge la propria pratica. L'Avvocato è tenuto, dopo un periodo iniziale, a riconoscere al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, consentendogli di seguire clienti propri, sempre che ciò sia compatibile e conciliabile con l'attività dello studio presso cui svolge la pratica, nonché di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio.

Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono esser seguite con scrupolo e diligenza.

Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali la pratica viene svolta, nonché l'effettività dello svolgimento della pratica stessa.

2 IL LIBRETTO DI PRATICA FORENSE

Al momento dell'iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto della pratica.

In esso il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dall'iscrizione al Registro Speciale dei praticanti Avvocati.

Il libretto dovrà esser compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito;
- b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell'Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti da questi indicati nel libretto;
- c) le questioni giuridiche – nel numero minimo di tre per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall'Avvocato presso il quale è svolta la pratica o, previa comunicazione al Consiglio, da altro Avvocato presso lo stesso studio.

Previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di Avvocato di altro studio, che attesterà l'effettiva frequenza anche con riferimento all'assistenza alle udienze.

Per le sole udienze penali, l'effettiva frequenza potrà essere attestata da qualsiasi Avvocato presente in udienza, ma dovrà essere accompagnata da una breve relazione del praticante sullo svolgimento dell'udienza stessa.

Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.

Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro 30 giorni dal compimento del semestre. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenuta la stessa ingiustificata avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

L'indicazione da parte del praticante sul libretto di pratica od in altre relazioni di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di

valutazione disciplinare. Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di pratica, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di pratica. L'attestazione da parte del dominus sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.

3 LA PRATICA PRESSO LO STUDIO PROFESSIONALE

La pratica si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato, e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

Il professionista presso il quale viene svolta la pratica è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, ed a istruirlo consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio della cause più rilevanti, di assistere alle udienze e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il cliente.

La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.

Il praticante avvocato ha domicilio nello studio dell'Avvocato presso cui svolge la pratica, ed ivi riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative alla pratica forense.

Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato sarà notiziato anche il dominus.

Il praticante è tenuto ad un'assidua frequentazione dello studio in aggiunta alla partecipazione alle udienze, con le modalità che indicherà all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di variazione dei modi e tempi di frequenza il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.

Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo Avvocato che accoglie il praticante. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso cui la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Il praticante avvocato è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.

4 LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno trenta udienze, con esclusione di quelle nelle quali non sia svolta effettiva attività difensiva, per ogni semestre, così articolate:

- a) dieci udienze civili davanti al Tribunale o alla Corte d'Appello
- b) dieci udienze penali avanti al Tribunale (comprese quelle avanti al G.I.P., il G.U.P., il Tribunale Militare e Tribunale del Riesame), la Corte d'Assise o la Corte d'Appello
- c) le restanti dieci potranno riguardare qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria.

Sarà ritenuta valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno, e la partecipazione alle udienze dovrà risultare diluita lungo tutto l'arco del semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nell'esercizio della pratica. La presenza del praticante alle udienze dovrà esser comprovata quantomeno dalla firma nel libretto della pratica da parte dell'Avvocato come individuato al punto 2 che precede, nonché, per le udienze civili dinanzi al Tribunale, dalla sottoscrizione del magistrato e dell'avvocato titolare del fascicolo del modello "attestazione di partecipazione ad udienza civile ai fini della pratica forense" o dalla firma del Magistrato

sul libretto stesso.¹

5 LA FREQUENZA ALLA SCUOLA FORENSE

Il praticante è tenuto a frequentare, nel primo anno di pratica, la Scuola di Formazione Professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine, assistendo a non meno di 2/3 delle lezioni impartite complessivamente per ciascun anno.

La frequenza alla Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione.

La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello minimo impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica.

In deroga a quanto previsto al primo comma, il Consiglio dell'Ordine potrà, in presenza di comprovate esigenze, autorizzare la frequenza alla Scuola di Formazione Professionale nel secondo anno di pratica anziché al primo.

6 LA FREQUENZA AI CORSI POST UNIVERSITARI

La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza ad uno dei corsi post universitari previsti dall'art. 18 del R.D. 27.11.33. n° 1578 convertito con modificazioni nella L. 22.01.34 n° 56, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10.04.90 n° 101.

Durante la frequenza di tali corsi i praticanti dovranno comunque presenziare alle prescritte udienze per semestre ed annotare le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 D.L. 17.11.97 n° 398 e successive modificazioni è valutato, ai fini del compimento del periodo biennale di pratica, come un anno di pratica.

Ove il praticante iscritto alla Scuola di Specializzazione di cui sopra non dovesse ottenere il diploma, potrà al più avvalersi della previsione di cui all'art. 1 comma terzo D.P.R. 101/90 in tema di corsi post universitari sopra riportata, non potendo in ogni caso il Consiglio dell'Ordine eccipere l'interruzione della pratica.

Nel caso di frequenza a tali corsi il Consiglio potrà autorizzare l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense di cui al superiore art. 5

7 LA PRATICA ALL'ESTERO

La pratica professionale può essere parzialmente svolta anche frequentando lo studio di un Collega straniero in qualsiasi paese, anche extracomunitario, ovvero di un Collega italiano che abbia lo studio all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri nell'ambito del biennio di pratica, con esclusione comunque dell'ultimo semestre.

L'iscritto che intende svolgere un periodo di pratica all'estero dovrà:

- a) richiedere la preventiva autorizzazione all'Ordine a svolgere la pratica all'estero per il periodo richiesto, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere
- b) la richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del Collega presso il cui studio il praticante sarà accolto, nonché da quella dell'avvocato italiano presso cui il praticante è iscritto.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà altresì redigere nel libretto di pratica professionale una dettagliata relazione dell'attività svolta presso lo studio legale estero, controfirmata dal Collega straniero.

La frequenza dello studio di un Collega all'estero non esonera il praticante dall'obbligo di frequentazione delle udienze come previsto dal D.P.R. 101/90. In tal caso peraltro, durante il semestre di pratica all'estero, il numero delle udienze minimo richiesto sarà ridotto a

¹ Comma così modificato nella seduta del 18.02.2011

venti (di cui dieci civili e dieci penali), ed in parziale deroga alla generale previsione potrà ammettersi che la presenza alle udienze sia concentrata, anziché diluita lungo tutto l'arco del semestre.

8 ABILITAZIONE AL PATROCINIO

Al termine del primo anno di pratica dovrà essere presentata contestualmente al libretto una relazione contenente: una premessa sulla attività svolta; la trattazione negli aspetti fattuali, di diritto sostanziale e processuale, di quattro casi specifici, di cui almeno uno in materia penale; il commento ad una decisione disciplinare del C.N.F. La relazione dovrà essere firmata dal praticante e controfirmata dal dominus.

Dopo un anno dall'inizio della pratica il praticante può presentare domanda di abilitazione all'esercizio del patrocinio avanti al Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica del distretto di Corte d'Appello di appartenenza, e ciò limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 7 L.16.12.99 n° 479 e successive modifiche.

Sono tenuti a tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento anche i praticanti i quali, ammessi al patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, svolgano la pratica al di fuori dello studio di un Avvocato. Essi debbono comunicare tale intendimento al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed inoltre documentare la trattazione di almeno 25 nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione. Al termine di ogni semestre il libretto di pratica andrà esibito al Consiglio dell'Ordine, il quale potrà accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni. La mancanza della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, della documentazione dei procedimenti trattati, ovvero l'insufficiente numero di nuovi procedimenti comporteranno il mancato riconoscimento dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

L'abilitazione all'esercizio del patrocinio ha vigenza di sei anni. Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio professionale al compimento del settimo anno dalla data di prima iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti.

9 CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Al termine del biennio il praticante potrà richiedere il certificato di compiuta pratica al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha svolto la maggior parte della pratica, ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta, ed individua la Corte d'Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami da Avvocato.

Approvato nella seduta del 15/07/2005 , 29/12/2006 e 15/02/2008.